

# **STATUTO**

ASSOCIAZIONE TICINESE

DI GENITORI ED AMICI

DEI BAMBINI BISOGNOSI

DI EDUCAZIONE SPECIALE

## Art. 6

### Dimissioni ed esclusione

Ogni socio può dare le dimissioni entro la fine di ogni anno inoltrandole per iscritto al Comitato Cantonale.

La qualità di socio si estingue automaticamente con il mancato pagamento della quota sociale per un periodo di due anni consecutivi.

L'Assemblea dei delegati può escludere un socio per gravi motivi lesivi gli interessi dell'Associazione.

## FINANZE

## Art. 7

### Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è composto:

- a) dal capitale proprio;
- b) dalle quote dei soci; il Comitato Cantonale può eventualmente dispensare un socio dal pagamento;
- c) dagli interessi del capitale proprio;
- d) da eventuali utili della gestione di iniziative promosse dall'Associazione;
- e) dai contributi in denaro o in natura di enti pubblici, ditte, organizzazioni, privati;
- f) da introiti di sottoscrizioni promosse dall'Associazione; da lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell'Associazione ed eventuali eccedenze d'esercizio sono irrevocabilmente devoluti allo scopo sociale e pertanto non potranno essere ripartiti fra gli associati.

## Art. 8

### Responsabilità limitata

L'Associazione risponde dei propri impegni finanziari unicamente mediante il proprio patrimonio.

## Art. 9

### Anno amministrativo

L'anno amministrativo coincide con l'anno civile.

#### Art. 14

##### Delegati all'assemblea

Ogni Gruppo regionale deve farsi rappresentare all'Assemblea dei delegati. Ad ogni Gruppo regionale spettano di diritto tre delegati con diritto di voto, indipendentemente dal numero dei soci della regione; inoltre per ogni cinquanta soci genitori o frazioni di questo numero il Gruppo regionale invia un ulteriore delegato con diritto di voto.

Essi vengono convocati personalmente con almeno venti giorni d'anticipo. I membri del Comitato Cantonale partecipano di diritto all'Assemblea dei delegati, senza diritto di voto.

#### Art. 15

##### Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni vengono prese per alzata di mano. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo per quanto previsto dall'articolo 16. In caso di parità decide il presidente del giorno.

#### Art. 16

##### Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei votanti. Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al Comitato Cantonale al più tardi il 31 dicembre perché possano essere esaminate ed iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati dell'anno successivo.

#### Art. 17

##### Comitato Cantonale

Il Comitato Cantonale amministra l'Associazione ed esegue le decisioni dell'Assemblea dei delegati. E' composto da sette a undici membri titolari e dai supplenti, che rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili per ulteriori quattro.

Un membro può essere rieletto per ulteriori mandati solo dopo una pausa di quattro anni. Ogni membro può inoltrare le sue dimissioni, motivandole per iscritto, al Comitato Cantonale entro la fine dell'anno amministrativo.

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei delegati, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per ulteriori tre. Egli dirige e coordina l'attività del Comitato Cantonale.

#### Art. 18

##### Competenze del Comitato Cantonale

Le competenze del Comitato Cantonale sono:

- a) la promozione degli scopi dell'Associazione;
- b) la rappresentanza dell'Associazione;
- c) l'organizzazione e la gestione del segretariato;
- d) la nomina del personale;
- e) la costituzione di commissioni ad hoc;
- f) l'emanazione di regolamenti interni;
- g) la nomina del vice-Presidente;
- h) l'ammissione di nuovi soci e l'accettazione di dimissioni;
- i) la convocazione dell'Assemblea dei delegati e, in casi particolari, delle Assemblee regionali;
- j) la gestione del patrimonio dell'Associazione;
- k) l'elaborazione dei conti preventivi e consuntivi;
- l) l'approvazione di spese straordinarie per un importo annuo massimo pari al
- m) 10% (dieci per cento) del budget preventivo approvato dall'Assemblea dei delegati.

#### Art. 19

Disposizioni legali

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del CCS.

**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 25

Modifiche dello statuto e entrata in vigore

Il presente Statuto che modifica quello del 18.2.1967, modificato il 1.5.1972, il 22.3.1975, il 24.3.1979, e il 27.3.1993 è stato votato dall'Assemblea dei delegati del 29 aprile 2017 ed entra immediatamente in vigore.

Il Presidente

Cosimo Mazzotta



Un membro del Comitato Cantonale

Tiziano Sciolli

